



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6278 del 2010, proposto da:

Antonio Ardolino, rappresentato e difeso dagli avv. Ida D'Ascoli, Maria Ros  
Punzo, con domicilio eletto presso Ida D'Ascoli in Napoli, via S. Giacomo dei Ca  
82;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro  
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stat  
domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

***nei confronti di***

Antonetta Russo, Luca Paladini- non costituiti

***per l'annullamento***

DEL PROVVEDIMENTO N.1886/9 DEL 10/08/2010 DEL MIUR CON C  
SI DECRETA IL DEPENNAMENTO DAGLI ELENCHI DEI DOCEN  
ABILITATI PER LE CLASSI DI CONCORSO A029 E A030, nonché  
depennamento dalle classi A029 e A030 delle graduatoria ad esaurimento definit

provinciali del personale docente; l'annullamento degli atti consequenziali  
erronea attribuzione della abilitazione; l'annullamento del servizio prestato in  
dell'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università  
della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa  
Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Espone l'odierno ricorrente di aver partecipato ai corsi per il conseguimento  
dell'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) bis e c. 1 ter del  
143/2004 riservati ai docenti privi di abilitazione che abbiano prestato servizi  
almeno 360 giorni (dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), per la classe di concorso  
"A0 29 e A 030- Educazione Fisica".

Indi ha conseguito l'abilitazione per le dette classi di concorso ed è stato inserito  
dall'Ufficio Scolastico Provinciale nella graduatoria definitiva di cui al D.M. n. 4  
2009.

In data 10 agosto 2010 il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale  
disposto l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei docenti abilitati e dalle relative  
graduatorie provinciali ad esaurimento, in relazione a riscontrate non veridicità  
dichiarazioni sostitutive presentate dall'istante a corredo della domanda, in  
particolare del servizio prestato negli anni scolastici dal 2001 al 2003 in qualità  
insegnante di Educazione Fisica presso l'Istituto scolastico paritario F. De S.  
con sede in Nola.

Pertanto con il gravato atto il ricorrente è stato anche depennato dalla graduatoria ad esaurimento definitiva di cui al D.M. n. 42 del 2009 per la medesima classe concorso, per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato nelle secondarie di secondo grado.

Il ricorrente impugna il citato decreto di depennamento dall'elenco dei docenti abilitati e dalla graduatoria, deducendo censure così riassumibili:

Violazione e falsa applicazione dei principi generali regolanti il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del "giusto procedimento", ingiustizia manifesta: il provvedimento di annullamento impugnato sarebbe affetto da carenza di istruttoria, non avendo l'Amministrazione verificato l'effettiva prestazione del servizio dichiarato, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fosse assistito o meno da copertura contributiva presso l'INPS; non vi sarebbe dimostrazione di alcun interesse pubblico "concreto e attuale" a supporto dell'avversato intervento di riesame, né la comparazione degli interessi contrapposti, con lesione dell'affidamento dell'istante alla conservazione dell'abilitazione conseguita;

in ogni caso l'amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'ulteriore servizio prestato fino al 18.12.2005, data temporale da considerare per effetto della procedura disposta dalla legge n. 14/2009;

Con ordinanza n. 631 del 23 settembre 2010, l'adito T.A.R. per la Campania sezione Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. dell'Umbria, risultando impugnato un provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia avente efficacia territorialmente limitata.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, contestando la fondatezza della domanda.

Con ordinanza collegiale n. 1662/2014 è stata disposta verifica in riferimento alla avvenuta prestazione del servizio presso l'Istituto De Sanctis di Nola, e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale ha dato riscontro con documentazione depositata in data 13 maggio 2014.

Parte ricorrente ha depositato in data 23.4.2014 copia della sentenza penale di assoluzione dell'Ardolino emessa nelle more dal Tribunale di Nola.

Alla pubblica udienza del 14.5.2014 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Il Collegio osserva in via preliminare che il ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto a due soli controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione e le graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame. Ritenuto, quindi, che:

- Per gli altri candidati l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata mediante notifica individuale o anche tramite notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo secondo il quale "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità";

- La notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

- A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale e nella Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e del sommario dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni ed il depo-

della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ult  
trenta giorni

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- Valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti a direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;
- Visto che il Collegio ritiene che la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblicazioni proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverso;
- Ritenuto nel contempo, a quest'ultimo riguardo, che possa essere soddisfatta dell'esigenza di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati limitarsi nell'avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale all'indicazione generica dei soggetti controinteressati indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n...a n... della graduatoria (di cui dovranno essere specificati gli estremi), stante la pubblicazione dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati sul sito internet dell'Amministrazione.
- Conseguentemente, a patto che si dia corso alle suindicate pubblicazioni sul sito internet, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale potrà non riportare il contenuto del ricorso, le sue conclusioni, l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati, potendo lo stesso limitarsi ad indicare: (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, il nome del ricorrente, (iii) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (v) l'indicazione dei testi integrali del ricorso possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente (vi) l'indicazione generica dei soggetti controinteressati individuati come i soggetti ricoprenti la posizione da n...a della graduatoria impugnata (di cui dovranno essere specificati gli estremi) .

- La suddetta notifica potrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura del ricorrente, dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con modalità innanzi descritte e, nel contempo, l'Amministrazione avrà l'obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte del ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco.

- L'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia.

- L'amministrazione dovrà rilasciare a parte del ricorrente un attestato nel quale confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- La medesima Amministrazione dovrà inoltre inserire e curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

- In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per quest'ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di sessanta giorni, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni.

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'udienza pubblica del 29 ottobre 2014, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motivata.

Fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 29 ottobre 2014.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)